

Inoltre, i limiti massimi di cessione in obbligatorio, precedentemente fissati in un miliardo di lire per l'Unione Italiana di Riassicurazione ed in 500 milioni di lire per la Compagnia di Roma, debbono essere determinati per ciascuna Società negli importi di cui in appresso:

- L. 150.000.000 = per il I gruppo (persone fisiche e Società esattoriali)
- " 300.000.000 = " "II" " (Banche popolari e Istituti di credito a carattere regionale)
- " 500.000.000 = " "III" " (Casse di Risparmio, Monti di Credito su Regio e Istituti di credito a carattere nazionale e interregionale) -

Le eccedenze ai massimali suindicati verranno cedute in facoltativo, per 5/10 all'Unione Italiana di Riassicurazione e per 5/10 alla Compagnia di Roma, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai trattati di riassicurazione.